

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 5/2023/RCS depositata in data 15/11/2023.

ESITO: ricorso per regolamento di competenza proposto dal Pubblico ministero contabile respinto.

RICORSO: per regolamento di competenza, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Trento, avverso l'ordinanza n. 4/2023, depositata il 21/06/2023, emessa dalla citata Sezione giurisdizionale, con la quale è stato sospeso, ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c., fino alla definizione del procedimento pendente in sede tributaria, il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di R.R e F.A., i quali, in qualità di dirigente e funzionario del servizio catasto, avrebbero cagionato un danno per mancati introiti, riguardante le rendite catastali.

RICORRENTI:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Trentino-Alto Adige, sede Trento.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:

R.R. (persona fisica), dirigente del servizio catasto;

F.A. (persona fisica), funzionario del servizio catasto.

QUESTIONE RISOLTA: respingimento del ricorso avverso la sospensione ex art. 106 c.g.c., in quanto nel giudizio in esame il processo è stato già sospeso, dapprima, con l'ordinanza del 10/4/2019 e, poi, con l'ordinanza dell'11/11/2020, emesse su accordo delle parti e non impugnate, mentre il regolamento di competenza è stato proposto avverso l'ordinanza n. 4/2023, che ha confermato la precedente sospensione, essendosi limitata a rigettare l'istanza di riassunzione dell'organo requirente, proprio a cagione della mancata impugnazione della precedente ordinanza.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 111, c. 2; *c.g.c.*: art. 106; art. 107; art. 119; art. 120; *c.p.c.*: art. 47, c. 2; art. 295; art. 297; **L. n. 296/2006**: art. 1, c. 161.

Decisioni conformi: *cf.* *ex multis* **C.d.c.**, **SS.RR.** ord. n. 9/2018/RCS; **Cass.** SS.UU., sent. 21763/2021; ord. n. 27958/2013; Sez. VI, sent. n. 17747/2013; Sez. VI, sent. n. 17129/2015; Sez. I, sent. n. 8748/2004.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Respingendo il ricorso proposto dalla Procura Generale, le Sezioni riunite hanno precisato, in merito alla sospensione ex art. 106, comma 1, c.g.c., che i **<<motivi di doglianza, a prescindere dalla questione della ritualità o meno di quello posto dall'organo requirente in udienza, non sono in alcun modo scrutinabili in questa sede, tenuto conto che le ordinanze di sospensione del 10/4/2019 e dell'11/11/2020 – tra l'altro adottate su espressa e concorde richiesta di tutte le**

parti processuali, compresa la Procura, come risulta dai relativi verbali, innanzi citati – non sono state impugnate entro il termine perentorio previsto dall’art. 120, co. 2, c.g.c. Né tale ostacolo processuale può essere aggirato attraverso la tempestiva impugnazione dell’ord. n. 4/2023 poiché la stessa, nel rigettare la richiesta di riassunzione del giudizio, presenta, per gli aspetti sopra lamentati, natura meramente confermativa della precedente dell’11/11/2020, non oggetto di gravame>>. Pertanto, il Supremo Consesso contabile ha concluso sul punto che <<In altri termini, la mancata tempestiva impugnazione dell’ord. dell’11/11/2020, non consente a questo collegio, diversamente da quanto sostenuto dal Pubblico ministero, di valutare se la disposta sospensione del giudizio sia o meno conforme al contenuto dell’art. 106, co. 1, c.g.c. e se ne siano ben esplicitate le motivazioni; la Sezione trentina, infatti, con l’ord. n. 4/23 non ha disposto una nuova sospensione del giudizio, essendosi limitata a rigettare l’istanza di riassunzione dell’organo requirente proprio a cagione della mancata impugnazione della precedente ordinanza>>.

ABSTRACT

Nel giudizio contabile, la cui sospensione è disciplinata dagli artt. 106 e 107 c.g.c., quanto alle cause e alla successiva prosecuzione del giudizio, nonché dagli artt. 119 e 120 c.g.c. con riferimento all’impugnativa proposta dalle parti avverso l’ordinanza di sospensione, le Sezioni riunite hanno avuto modo di puntualizzare che <<la causa di sospensione del giudizio è stata individuata, per quanto interessa in questa sede, dall’ord. dell’11/11/2020 che – adottata, si ribadisce, con il consenso espresso di tutte le parti processuali – ha sospeso il giudizio di responsabilità amministrativa fino al passaggio in giudicato del contenzioso tributario pendente, di cui ai giudizi n. 47/14, n. 48/14, n. 6/14, n. 81/12, n. 50/14, n. 8/14, n. 83/12, n. 46/14, n. 7/14, n. 82/12 e n. 49/14. Orbene, la sent. n. 3/2022 della Commissione tributaria di secondo grado ... , emessa a seguito dell’impugnazione della sent. di primo grado n. 76/2019, ha riguardato solo i giudizi n. 47/2015 e n. 48/2014, con la conseguenza che la causa di sospensione del giudizio, come sopra individuata e delimitata nella citata ord. dell’11/11/2020, non è venuta meno. Inoltre, il passaggio in giudicato della sola citata sentenza tributaria di secondo grado non ha reso necessaria l’istanza di riassunzione del Pubblico ministero, depositata il 5/12/2022, poiché nessun effetto estintivo si sarebbe potuto verificare, non essendosi realizzato il presupposto indicato nell’ordinanza dell’11/11/2020>>.

Pertanto, il Supremo Consesso contabile ha rilevato come <<la sent. n. 3/2022 della Commissione tributaria di secondo grado ... , passata in giudicato, non costituisca, come sostenuto dal Pubblico ministero, un quid novi che potesse giustificare la ripresa del giudizio, dopo la sospensione disposta con l’ord. dell’11/11/2020; trattasi, infatti, di un evento fisiologico previsto nella suddetta ordinanza collegiale che ha disposto, su espressa richiesta delle parti, la sospensione proprio fino al passaggio in giudicato dei giudizi tributari al tempo pendenti e specificatamente individuati. Né costituisce quid novi il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento del 5 maggio 2023...[OMISSIS] trattasi, infatti, di un parere sì successivo all’ord. dell’11/11/2020, ma che non incide in alcun modo sulla causa di sospensione, né la fa venir meno>>.

Di conseguenza, il Collegio giudicante ha statuito che <<Nel giudizio in esame, invece, il processo è stato già sospeso, dapprima, con l’ord. del 10/4/2019 e, poi, con l’ord. dell’11/11/2020, emesse su accordo delle parti e non impugnate, mentre il regolamento di competenza è stato proposto avverso l’ord. n. 4/2023, che ha confermato la precedente sospensione>>.